COMUNE DI CERCOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Rep. n._____

Repubblica Italiana

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA – I. C. DE LUCA PICIONE.

CUP G18H22000020006

CIG 977365968D

L'anno duemila venti___, il giorno _____ del mese di ____ in Cercola e nella sede comunale, avanti a me Dr.ssa Marcella Montesano, Segretario Generale del Comune di Cercola, abilitato a rogare contratti per l'Ente, si sono personalmente costituiti: ==========

-Il Comune di Cercola (cod. Fisc. 80019700634 e part. IVA 02520471216) , in persona del Responsabile del IV Settore Ing. D'Alessandro Lorenzo, nato a Basilea (Svizzera), il 19.08.1971, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù del Decreto Sindacale n. 31/2018 dom.to per la carica presso la sede municipale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed inoltre:

- di non avere avuto rapporti di natura privatistica con i firmatari della Società nel biennio precedente alla presente stipula (art. 14 DPR 62/2013 "Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici");

- che "non esistono relazioni di parentela o affinità tra i propri dipendenti ed il funzionario ed i soggetti facenti parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto in oggetto".

- L'operatore economico _____, P. IVA _____, con sede a _____ – Via _____ n. ___, rappresentato dal sig. _____, C.F. _____, nato a _____ il _____ e residente presso la sede legale della società;

Dell'identità delle parti, Io Segretario Generale sono certo, le quali con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testi nella stesura del presente atto.

PREMESSO

- In data 2 dicembre 2021, veniva pubblicato l'avviso pubblico n. 48040 finalizzato al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- Il Comune di Cercola ha proposto il finanziamento dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. G18H22000020006 e per l'importo di € 366.000,00;

- Con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45, veniva approvata la graduatoria delle opere finanziate ed il relativo finanziamento;
- In data 12.10.2022, il Comune di Cercola sottoscriveva la relativa convenzione di finanziamento;
- L'intervento è regolarmente inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 13.09.2022 e successivo emendamento n. 22 del 26.10.2022, identificato con CUI n. L80019700634202200046, censito con CUP n. G18H22000020006;
- Il Progetto di Studio di Fattibilità Tecnico ed Economico veniva approvato con deliberazione di G. C. n. 07 del 24.02.2022, il cui Quadro Economico veniva aggiornato in sede di soccorso istruttorio per un importo, pari a quello finanziabile, complessivo di € 366.000,00;
- Con deliberazione commissariale con poteri di Giunta n. 11 del 07.03.2023, si adottava emendamento al Programma Triennale delle OO PP 2022-2024, aggiornando l'importo del finanziamento in € 402.600,00, in linea con la variazione di Bilancio approvata con deliberazione commissariale con poteri di giunta n. 10 del 28.02.2023;
- L'aggiornamento dell'importo è conseguente alla possibilità di richiedere l'ampliamento del finanziamento per la quota del 10% ai sensi dell'art. 26, c. 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- Con determinazione del V settore n. 597 del 24.11.2022 si conferiva

incarico tecnico di Redazione Progetto Definitivo/Esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 945275328C, all'arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622;

- Con la determinazione del V settore n. 209 del 22.03.2023 si approvava il PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO degli "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", redatto dall'arch. Stefania Pulcino, per l'importo complessivo di **€ 366.000,00** oltre **€ 50.000,34** di interventi opzionali, il tutto oltre I.V.A.;
- Il progetto è stato censito con CUP n. **G18H22000020006**;
- che con Determinazione del V settore n. ____ del _____, legalmente esecutiva, in seguito alla sottoscrizione in data _____ di apposita convenzione con la S.U.A. della Città Metropolitana di Napoli, veniva approvata l'indizione gara con procedura APERTA, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, da aggiudicarsi con il con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- La procedura è finalizzata all'individuazione del contraente a cui affidare

l'esecuzione degli interventi di **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE",** per un importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 273.575,79 oltre oneri ed IVA e con la previsione di ulteriori interventi opzionali, per **€ 50.000,34,** oltre I.V.A., prevedendo il ricorso all'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tale per cui si è prevista la modificabilità del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, ed il cui maggiore onere troverà copertura nel ribasso d'asta e nella eventuale maggiore provvista finanziaria;

- che con lo stesso provvedimento si dava atto che l'intervento di cui trattasi è finanziato con fondi P.N.R.R. **MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.3**
- che con determinazione del V settore n. _____ del ____ si aggiudicava l'appalto all'operatore economico:

_____ (P. IVA _____ con sede a _____ – Via _____ n. ____, con il ribasso offerto del _____% (_____virgola _____ per cento), corrispondente ad una offerta economica per il periodo contrattuale di riferimento di € _____ oltre oneri ed IVA;

- che, in riferimento all'operatore economico aggiudicatario, l'Ente Appaltante ha acquisito in fase di gara presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 s.m.i.), la

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la stipula di contratti pubblici;

- che l’Ente Appaltante ha acquisito dalla Prefettura di Napoli, l'attestazione della non sussistenza di quanto previsto all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. mediante il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 84 co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. in data _____;
- che nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.
- Al riguardo, l'aggiudicatario dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53 comma 16 – ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga altresì, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.
- L'aggiudicatario dichiara inoltre:
  a) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cercola (Na), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
  b) La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per

l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tanto premesso, le parti, come sopra costituite di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue.

ART.1

La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO.

1. Il Comune affida all'operatore economico _____ gli interventi di **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE" – CIG n. _____ - C.U.P. n. G18H22000020006.**
2. L'affidamento in argomento è regolato dall'osservanza assoluta ed inscindibile dei patti, delle condizioni e norme contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara, del quale l'aggiudicatario dichiara di avere preso piena e integrale conoscenza, nonché dell'offerta economica, documenti tutti agli atti dell'Ufficio LL.PP.;
3. L'affidamento in argomento è regolato dall'osservanza assoluta ed inscindibile dei patti, delle condizioni e norme contenuti nel DECRETO DI FINANZIAMENTO e delle specifiche norme vigenti per i fondi di cui al P.N.R.R., del quale l'aggiudicatario dichiara di avere preso piena e integrale conoscenza;

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO E DURATA

1. L'ammontare del corrispettivo, dovuto dal committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è previsto in complessive Euro _____ (diconsi Euro _____ / ____centesimi), oltre oneri ed IVA;
2. Il termine di esecuzione integrale viene fissato in giorni 360 dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 4 – GARANZIE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione con somma garantita di € _____ (diconsi euro _____ / ____ cent.), mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da ____ Agenzia di _____ documento conservato in atti;
2. In ottemperanza a quanto previsto dal Bando di Gara, dal Capitolato Speciale e dalle norme di finanziamento, l'appaltatore ha prodotto le seguenti coperture assicurative:
   - (cfr art 2.8) …..

ART. 5 - PAGAMENTI

1. L'operatore economico _____, si dichiara edotto che il pagamento è subordinato all'erogazione dei contributi definite dalle norme di finanziamento e, pertanto, la stessa dichiara espressamente di esserne a conoscenza;
2. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii., la società ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestati a _____ Sede di _____

(_____) - IBAN **IT _____;**

3. L'impresa dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono il/le seguente/i: _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____, delegato ad operare su tutti i conti correnti dedicati;
4. A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii);
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG _____) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. È fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;
8. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere

riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente contratto e il comune può verificare in ogni momento tale adempimento;

9. L'appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Cercola (Na) e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

10. Ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, e dell'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono

dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

11. L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, quando il credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di € 50.000/00, così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all'art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'emissione della rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei Lavori che procederà all'emissione del certificato stesso. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di Legge dello 0,50% (zerocinquanta percento) sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l'approvazione del collaudo

ART. 6 – ESECUZIONE

1. ll contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione Appaltante (art. 32 co. 12 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.);
2. L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (art. 32 co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.);
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 50/2016, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;
4. L'appalto viene concesso a **MISURA** ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs.

50/2016 e, pertanto, sono parte integrante del presente contratto, tutti gli elaborati del progetto **definitivo - esecutivo**, per come validati in data **22.03.2023** con p.llo **5567**, dal R.U.P. e per come accettati dall'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura aperta;

5. Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Impresa Aggiudicataria è obbligata a segnalare al Direttore dei Lavori eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell'area interessata dagli interventi. All'occorrenza l'Impresa ha, altresì, l'onere di procedere immediatamente al transennamento (o opera similare) per l'incolumità di persone e cose, qualora non sia possibile procedere all'immediata eliminazione del pericolo. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si

applicheranno le penalità di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei lavori è subordinata alla previa acquisizione a parte dell'Amministrazione di tutte le certificazioni di legge da fornirsi a cura e spese dell'Impresa attestanti l'agibilità dell'opera. Qualora l'Appaltatore non fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli enti preposti al rilascio delle stesse dovrà dimostrare la propria estraneità al ritardo fornendo le richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché i successivi solleciti e gli eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso l'Impresa sarà tenuta a presentare per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;

6. A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al RUP e firmato dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della lettera con la quale la stessa è invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 giorni il Direttore dei Lavori provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni di cui all'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Si procederà all'emissione del titolo di

spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.

ART. 7 – REVISIONE

Resta fermo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del DL 4/2022.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del DL 4/2022.

La compensazione di cui al comma 1, lettera b) del DL 4/2022 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al

prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo del DL 4/2022, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) del DL 4/2022, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo del DL 4/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2 del DL 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata

nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo del DL 4/2022, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

ART. 8 – VARIANTI ED OPZIONI

1. Non sono ammessi varianti;
2. Sono previsti interventi **OPZIONALI** per un valore economico di **€ 50.000,34,** oltre I.V.A., affidabili in attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tale per cui si è prevista la modificabilità del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, il cui maggiore onere troverà copertura nel ribasso d'asta e nella eventuale maggiore provvista finanziaria;
3. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina dal Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento;
4. l'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni;

ART. 9 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma e per quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 2.9 e negli atti di gara. A tale proposito, …..

ART. 10 – RISERVE ED ECCEZIONI DELL’ESECUTORE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione dei lavori quale che sia l’eventuale contestazione o riserva avanzata e debitamente iscritta negli atti contabili. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. L'esecutore ha la possibilità di firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, e sottoscrive a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, le sue riserve, indicando con esattezza l’importo cui crede aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono, infatti, essere formulate in modo specifico, devono indicare con precisione le

ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve o le domande che ad essi si riferiscono In ogni caso, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

ART. 11 – APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA

L’Impresa Appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di Legge (D. Lgs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di assunzione ed impiego di mano d’opera in genere. L’Impresa Appaltatrice si obbliga alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali, derivanti dalle Leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l’Impresa Appaltatrice

si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'assolvimento delle obbligazioni su descritte, e se ne darà notizia all'Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all'Impresa non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L'Impresa Appaltatrice in ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e l'effettiva consegna, deve:

a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;

b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;

c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

ART. 12 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L' Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal Contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti. Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarità dei lavori. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori/RUP, prima della comunicazione del preavviso. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 14 –RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi

dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati: a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale, art. 113, comma 4, del Codice); b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) ritardo di oltre 30 giorni rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori; d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto; e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. Costituisce, altresì, ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 33 del 21.1.2014. La risoluzione del Contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 108, commi 1 e 1-bis, del

D. Lgs. n. 50/2016, nonché obbligatoriamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il Direttore dei Lavori/RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori/RUP, dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi siano ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori/RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. In sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, è posto a carico dell'Appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare

ad altra Impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. Contestualmente alla risoluzione del Contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 15 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La procedura indetta è assoggettata all'attuazione e rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA', pertanto, per come già dichiarato in sede di gara, il concessionario conferma la piena accettazione delle seguenti clausole:

Clausola 1. Di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabile al sito http://www.utgnapoli.it e qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 2. Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di prestazione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta

di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3. Di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4. Di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto, qualora dovessero comunicate dalla Prefettura di Napoli, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 5. Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca

dell’autorizzazione al subappalto e/o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche in riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6. Di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7. Di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L. n. 143/1991.

Clausola 8. Di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli 2007 attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 16 – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322- bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

ART. 17 – INTERPELLO

In conformità a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso

in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo D. Lgs n. 50/2016, o il recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Trovano, altresì, applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di Impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica, altresì, la disposizione, di cui al comma 6 del richiamato articolo.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al

cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver

preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è il Comune di Cercola (Na) così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Segretario Generale.

ART. 20 - SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese necessarie per la stipula e registrazione del contratto relativo all'appalto in oggetto del presente affidamento, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a totale carico del concessionario

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o l'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione sono rimesse alla competenza del Tribunale di NOLA.

ART. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ, GENERAZIONALI E DI GENERE.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3 e comma 3 bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti - non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante:

1. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione delle relazioni sub 1 e sub 2 comporta l'applicazione delle penali, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

La mancata produzione della relazione sub 1 determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

In caso di inadempimento agli obblighi in materia di Pari opportunità, generazionali e di genere prescritti dall'art. 47 commi 3, 3 bis e 4 del DL 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, sarà applicata una penale commisurata del valore complessivo del contratto sulla base dei seguenti

livelli di gravità della violazione:

1. Critico: 70%
2. Importanti/Secondarie: 30%

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

L'operatore economico con la sottoscrizione del contratto d'appalto si impegna all'osservanza di tutta la disciplina e le condizioni specifiche relative alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC previste dal D. L. 77/2021 convertito in L n. 108/2021. In riferimento agli specifici obblighi derivanti dall'inclusione degli interventi nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, e rinviando anche a quanto indicato ai successivi punti ed articoli, si precisa quanto di seguito in relazione agli obblighi specifici del PNRR.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

Per gli interventi finanziati in tutto o in parte dall'Unione Europea – NextGeneration EU, con le risorse previste nell'ambito del PNRR e del PNC, l'Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1. Nel caso in cui l'Affidatario occupi all'atto della stipula del Contratto Attuativo Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare al Committente copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46;

2. Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del Contratto Attuativo Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la sua vigenza giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto Attuativo Specifico, ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, una "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale

di parità, in analogia a quanto previsto all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021 e s.m.i.. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Affidatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

3. Nel caso in cui l'Affidatario occupi, all'atto della stipula del Contratto Attuativo Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la sua vigenza giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Affidatario stesso è obbligato a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto Attuativo Specifico, ai sensi dell'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021 e s.m.i..

4. L'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Appalto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, in combinato disposto con il comma 7, del D.L. n. 77/2021 convertito con

modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Segnatamente, l'Affidatario, nel caso in cui per l'esecuzione del Contratto Attuativo Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, debba procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione femminile e almeno al 30% delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

5. Si precisa che la deroga alle percentuali riservate alle assunzioni per l'occupazione femminile previste dal dettato del comma 4, in applicazione del citato comma 7, si basa sul ridotto tasso di occupazione femminile rilevato nel settore produttivo in questione a livello nazionale, pari al 9,7% come da Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Si precisa altresì che le assunzioni, come evidenziato nelle linee guida approvate con decreto del 7 dicembre 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato e sono riferibili anche alle prestazioni che l'aggiudicatario esegue tramite subappalto e avvalimento.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione

finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

2. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto, con riferimento a tutti gli interventi assegnati, l'Affidatario è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai singoli Contratti Attuativi Specifici allo stesso affidati dal Committente, nel rispetto della tempistica definita dal PNRR, oltre che dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Appalto e dai relativi allegati.

3. L'Affidatario è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Appalto, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

4. L'Affidatario riconosce che i lavori oggetto del presente Appalto sono

essenziali per il Committente e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Appalto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

5. L'Affidatario si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ART. 24 – PREVISIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI

DAL RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto dei singoli Contratti Attuativi Specifici al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

	Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito	
	del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare	
	se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali	
	individuati. In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:	
	· alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative	
	emissioni di gas serra (GHG);	
	· all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore	
	impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone,	
	sulla natura o sui beni;	
	· all'uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine, se è	
	dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini)	
	determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale	
	ecologico;	
	· alla transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione, il	
	riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze	
	nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o	
	indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro	
	incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo	
	termine;	
	· alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un	
	aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;	
	· alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è	
	dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di	
	conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per	

l'Unione europea.

Tutti gli investimenti proposti nel PNRR sono stati oggetto di una autovalutazione ex ante condotta dalle Amministrazioni Titolari.

L'autovalutazione ex ante operata dall'Amministrazione Titolare in merito al Regime da considerare per:

· Investimento 3.3: Piano di messa insicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica,

· Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola,

misure in cui sono inseriti alcuni interventi di cui al presente Appalto, indica che l'investimento non dovrà contribuire sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma si limiterà a "non arrecare danno significativo", rispettando solo i principi DNSH (Regime 2), come da SCHEDE DI AUTOVALUTAZIONE **Missione M4 Componente C1 – Investimento 3.3 e Missione M4 Componente C1 – Investimento 1.3** riportate nella "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), così come integrata e modificata dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Quale ulteriore esito della autovalutazione ex ante, ciascun investimento previsto dal PNRR risulta associato a una o più Schede Tecniche tra quelle

	allegate alla suddetta Guida. Le Schede Tecniche prendono in considerazione	
	tipologie di attività economiche necessarie per la realizzazione degli	
	investimenti PNRR. Ogni Scheda Tecnica riporta, quindi, per la singola	
	attività i riferimenti normativi, i vincoli DNSH, una sintesi organizzata delle	
	informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo	
	(check list) per facilitarne l'applicazione. Per gli interventi inseriti nel presente	
	Appalto risulta associata:	
	Scheda 2 - Ristrutturazione e riqualificazione di edifici	
	Per gli interventi finanziati in tutto o in parte da dall'Unione Europea –	
	NextGenerationEU, con le risorse previste nell'ambito del PNRR e del PNC,	
	l'Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà	
	chiamato ad eseguire, ed anche al fine di consentire al Committente la	
	dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del	
	principio DNSH, declinato per l'investimento, sarà tenuto ad osservare quanto	
	di seguito specificato.	
	Obblighi generali	
	In tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Affidatario sarà responsabile del	
	rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento	
	degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei	
	rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento	
	annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del	
	Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza	
	energetica.	
	Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Affidatario dovrà recepire le	

prescrizioni degli elaborati del progetto esecutivo, nonché le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori; in occasione di ogni SAL l'Affidatario dovrà produrre una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Contratto Attuativo Specifico, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Affidatario sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nella Scheda Tecnica e e nella Scheda Tecnica 2 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, così come integrata e modificata dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

L'Affidatario dovrà altresì supportare il Committente nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli interventi e garantirne il corretto adempimento.

Obblighi Specifici

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare i seguenti obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in Premesse.

	Con riferimento a:	
	OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI	
	L'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo, dovrà	
	garantire:	
	· che l'edificio da ristrutturare mantenga una destinazione conforme a	
	quelle previste dalle Misure 1.3 e 3.3, oggetto di finanziamento nell'ambito	
	del PNRR;	
	· che l'intervento rispetti i requisiti della normativa vigente in materia di	
	efficienza energetica degli edifici.	
	OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	
	La realizzazione degli Interventi di ristrutturazione previsti dal presente	
	Appalto, in aderenza con le prescrizioni contenute nel progetto definitivo ed	
	esecutivo, non dovrà pregiudicare la salute dell'ambiente in ottica di	
	cambiamenti climatici attuali o futuri. A tale scopo, l'Appaltatore, in fase di	
	esecuzione, dovrà mettere in atto le soluzioni individuate del report di analisi	
	dell'adattabilità eventualmente redatto in fase progettuale, secondo le	
	modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nell'Appendice A Allegato 1	
	agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], al fine di	
	evitare i rischi climatici fisici rilevanti per l'intervento e le eventuali	
	interferenze delle attività di ristrutturazione di un edificio sugli stessi.	
	Laddove necessario, su indicazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore	
	dovrà integrare le soluzioni individuate dal progettista, rimanendo coerente	
	con le strategie e i piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.	
	OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE	

	IDRICHE E MARINE	
	Qualora sia necessario installare, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione,	
	nuove utenze idriche, l’attività dovrà essere volta a garantire il risparmio	
	idrico adottando apparecchiature per l’erogazione dell’acqua che assicurino	
	un risparmio in tal senso secondo le previsioni degli elaborati progettuali.	
	L’Appaltatore dovrà garantire, in fase di esecuzione e nel caso in cui sia	
	prevista l’installazione di apparecchi idraulici, che siano adottate le	
	indicazioni dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di	
	progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con	
	DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al	
	risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).	
	L’Appaltatore dovrà presentare le certificazioni di prodotto relative alle	
	forniture installate.	
	OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE	
	Nella fase di esecuzione, l’Appaltatore dovrà prevedere che i materiali	
	impiegati nella ristrutturazione degli edifici garantiscano un ridotto impatto	
	ambientale sulle risorse naturali, favorendo l’impiego di prodotti riciclati	
	derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da	
	demolizione e costruzione. Pertanto, nell’attività di esecuzione l’Appaltatore	
	dovrà garantire che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da	
	costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato	
	naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla	
	decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il	
	riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia	

dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022. L’Affidatario, in fase di esecuzione, dovrà, ove richiesto dalle normative regionali e nazionali, predisporne un Piano di Gestione dei Rifiuti in relazione alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, oltre che un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti. L'Appaltatore, per conto del Committente, sarà responsabile per la conservazione dell’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. Dovrà inoltre redigere una Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero “R”.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

La ristrutturazione degli edifici, dovrà garantire la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l’assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e

	ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale. Prima dell'inizio dei	
	lavori di ristrutturazione, l'Appaltatore dovrà provvedere, in conformità alla	
	legislazione nazionale, alle attività necessarie in ordine al ritrovamento di	
	eventuale materiale contenente amianto e nell'identificazione di altri materiali	
	contenenti sostanze contaminanti.	
	Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto dei criteri prestazioni	
	ambientali del cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da	
	costruzione (2.5) descritte all'interno dei "Criteri ambientali minimi per	
	l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di	
	interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183	
	del 6 agosto 2022.	
	In sintesi, in fase esecutiva, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:	
	• redigere, in caso di presenza di materiale contenente amianto, il Piano	
	di lavoro per la rimozione dell'amianto;	
	• sottoporre al controllo della Direzione Lavori le schede tecniche dei	
	materiali e delle sostanze impiegate;	
	• attuare il PAC ove previsto dalle normative regionali o nazionali,	
	eventualmente integrandolo;	
	• applicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali	
	previsti in cantiere.	
	Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell'Affidatario	
	Come già indicato in precedenza, ogni Scheda Tecnica riportata nella "Guida	
	Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo	
	all'ambiente (cd. DNSH)" indica, quindi, per la singola attività i riferimenti	

normativi e i vincoli DNSH, ed è accompagnata da una specifica check list di verifica e controllo che costituisce una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare per facilitarne l'applicazione.

Ogni check list è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive.

L'Affidatario, entro le tempistiche indicate dal Committente, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alla check list relativa alle Schede Tecnica riportata di seguito, e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le attività di competenza dell'Affidatario stesso.

SCHEDA 01 - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI				
Tempo di svolgimento delle verifiche	**n.**	**Elemento di controllo**	**Esito (Sì/No/Non applicabile)**	**Commento (obbigatorio in caso di N/A)**
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili?		
		Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle [1] ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2 ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori[3] e agli impianti di trattamento meccanico biologico[4]		
	2	L'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici?		
	3	E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilità?		
	Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1			

	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.			
	4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?		
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?		
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?		
	7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?		
	8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?		
	9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?		
	10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?		
	11	Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?		
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post			
	12	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?		
	13	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
Ex-post	14	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		
	15	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		
	16	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		
	17	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una		

		operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
	18	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		
	19	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		
	20	Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		
	21	Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA?		

In particolare, l’Affidatario sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, della suddetta check list, che riguardano le attività di competenza dell’Affidatario stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell’Affidatario conservare tutta la documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Committente ai fini della compilazione delle check list anzidette ovvero nell’ambito di verifiche/audit da parte dell’Amministrazione.

Il mancato rispetto delle condizioni per il rispetto dei principi DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Committente e/o dall’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Attuativo Specifico, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

È richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai contraenti ed i medesimi, a mia domanda, lo riconoscono conforme

alla loro volontà ed insieme a me lo sottoscrivono, digitalmente.